

Montebelluna, 26 ottobre 2018

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

GIUSEPPE ANSEMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
AREA FISCALE

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA LEGALE**

MONICA CAMMALLERI  
AVVOCATO

CLAUDIA BONSO  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA MARKETING**

CHIARA GALASSO  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019

Gentili clienti,

pensiamo di fare cosa gradita informare che è stata pubblicata sulla G.U. del 3.10.2018, n. 247, il Decreto Collegato alla Finanziaria 2019 (D.L. 23.10.2018 n. 119) contenente delle novità di natura fiscale, che di seguito riepiloghiamo.

### DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI "ROTTAMAZIONE-TER"

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Il soggetto interessato deve presentare un'apposita dichiarazione da effettuare:

- **entro il 30.4.2019**
- utilizzando l'apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

**Entro il 30.6.2019**, l'Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento può essere effettuato:

- **in unica soluzione;**
- **in un massimo di 10 rate** consecutive di pari importo. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019;
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione e quindi la conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Per i soggetti che hanno aderito alla "Rottamazione-bis" DL n. 148/2017 e che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.



### **ESTINZIONE DEBITI FINO A EURO 1.000,00**

È disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

Si evidenzia che:

- quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;
- le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE**

È prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018.

La definizione richiede la presentazione di un'apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e Addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/97.

La dichiarazione deve essere **presentata entro il 31.5.2019** per i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.

**Il versamento delle imposte autoliquidate** nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, va effettuato **entro il 31.5.2019** senza applicazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e degli interessi. Le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

**E' esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

È prevista:

- la definizione agevolata **degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero** notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi e oneri accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.
- la definizione agevolata delle somme contenute **negli inviti al contraddittorio** di cui agli artt. 5 comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24.10.2018. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi e oneri accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;
- **il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24.10.2018. La definizione richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi e accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.



Le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

**E' esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

La definizione è esclusa per gli atti emessi nell'ambito della c.d. "voluntary disclosure".

### **REGOLARIZZAZIONE SOCIETA' / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

A favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche **iscritte al CONI** è riconosciuta la possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni e, in particolare:

- della dichiarazione integrativa speciale prevista dall'art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d'imposta, nel limite di € 30.000 di imponibile annuo;
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'art. 2. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:
  - 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell'IVA, dovuta integralmente);
  - 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
- Della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall'art. 6. L'associazione / società sportiva non può avvalersi delle predette definizioni nel caso in cui l'ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRATIVA SPECIALE**

È prevista la correzione di errori / omissioni e l'integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d'imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:

- **un'imposta sostitutiva pari al 20%** del maggior imponibile IRPEF / IRES ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP;
- **un'imposta sostitutiva pari al 20%** delle maggiori ritenute;
- **l'aliquota media per l'IVA**, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta / soggette a regimi speciali.

Il contribuente deve inviare una dichiarazione integrativa speciale, anche per più periodi d'imposta, versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31/07/2019, senza la possibilità di compensazione. Il versamento può essere fatto anche in 10 rate semestrali e il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30/09/2019.

### **REGIME SANZIONATORIO FATTURA ELETTRONICA**

Per il **primo semestre 2019** è introdotto un nuovo regime "attenuato" delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

- la **non applicazione delle sanzioni** nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- l'applicazione della **riduzione dell'80%** se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.



### **FATTURE EMESSE: EMISSIONE E ANNOTAZIONE**

Con la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a **decorrere dall'1.7.2019**:

- **la fattura va emessa entro 10 giorni** (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione;
- nella fattura **deve essere riportata la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**, ossia la data di effettuazione dell'operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.

Con la modifica dell'art. 23, DPR n. 633/72 le fatture devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

### **FATTURE ACQUISTO: ANNOTAZIONE**

La modifica dell'art. 25, rivede la modalità di registrazione delle fatture / bollette doganali prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro le fatture anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta.

**E' soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

Rimane il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

### **DETRAZIONE IVA A CREDITO**

La modifica dell'art. 1, DPR n. 100/98 prevede **che entro il termine della liquidazione periodica** può essere detratta l'IVA a credito relativa alle **fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

### **TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI**

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che a **decorrere dall'1.1.2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.

Quanto sopra si applica dall'1.7.2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a € 400.000.

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti disposizioni.

Per l'acquisto / adattamento degli strumenti necessari all'adempimento è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250,00 in caso di acquisto e di € 50,00 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Partes Srl